



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 13 DEL 28/03/2017

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.). Determinazione tariffe per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del servizio sui tributi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazioni Consiglio Comunale n. 15 del 20.03.2014 è stato approvato il Regolamento che disciplina il tributo sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune, successivamente modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 88 del 25.09.2014, n. 117 del 30.12.2014, n. 16 del 26.02.2015, n. 93 del 28.12.2015, n. 34 del 28.04.2016 e n. 93 del 22.12.2016;
- con separata deliberazione n. 11 di questa stessa seduta consiliare, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni;

Considerato che:

- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);

Verificato che il decreto predetto fissa specifici coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;



Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 1 comma 652 della legge n. 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 al 2017, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni agli indigenti ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 654, i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura ed escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge n. 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge n. 147/2013, il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di particolari situazioni (unico occupante, case a disposizione..);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni attraverso apposite autorizzazioni di spesa da assicurare con ricorso alla fiscalità generale;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che con D.L. n. 244 del 30.12.2016 è stato differito al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;

Dato atto che nella odierna seduta è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 (deliberazione consiliare n. 12 del 28.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile);

Considerato che:

- ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il generico riferimento all' "autorità competente" si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite



all'autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006;

- nel caso in cui detta autorità non sia stata istituita o non sia comunque funzionante, l'approvazione del Piano finanziario compete al Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a carattere generale a norma dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 92 del 22.12.2016 con la quale è stato affidato alla società Geofor S.p.A. il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- n. 12 del 28.03.2017 ad oggetto "Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Piano finanziario anno 2017 - Approvazione";

Considerato che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99;

Visti i seguenti documenti (**allegato C**):

- Calcolo della tariffa di riferimento per l'anno 2017 ex D.P.R. n. 158/1999;

- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2017;

- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2017;

Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui al comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 (**allegato B**);

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**allegato A**);

Udita la relazione dell'Assessore Gianluca Bertini registrata su supporto informatico a disposizione dei consiglieri;

Dato atto che la discussione del presente punto è condotta congiuntamente alla discussione del punto precedente;

Uditi gli interventi dei singoli consiglieri in merito al presente atto e il dibattito consiliare sintetizzato nel resoconto di seduta e registrato su supporto informatico a disposizione dei consiglieri;

Presenti n. 13.

Assenti n. 4 (Alessandro Niccoli, Chiara Benvenuti, Carlo Corsi e Laura Cavallini).

Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 2 (Francesco Lupi e Michele Altini), espressi in forma palese dai n. 13 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

DELIBERA

1. Di dare atto che con propria deliberazione n. 12 del 28.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017.



2. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2017 riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 in grado di assicurare la totale copertura dei costi del servizio come individuati nel piano finanziario approvato e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche (**allegato C**).
3. Di dare atto che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/1999 e che, per l'esercizio 2017, il Comune si avvale della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della L. n. 147/2013.
4. Di fissare la scadenza del pagamento del tributo in quattro rate con scadenza 31 maggio, 30 giugno, 31 ottobre e 30 novembre 2017.
5. Di destinare a copertura delle agevolazioni previste dall'articolo 12 del Regolamento, un apposito stanziamento di spesa contenuto all'interno del Bilancio Comunale che non eccede il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
6. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pisa pari al 5,00%.
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, con avvio della procedura di trasmissione telematica.
8. Di allegare il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (**allegato B**).
3. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (**allegato A**).

Indi il Consiglio Comunale

considerata l'urgenza di procedere alla bollettazione del servizio all'utenza sulla base delle tariffe deliberate nell'ambito del presente provvedimento

con successiva votazione che ha il seguente esito:

Presenti n. 13.

Assenti n. 4 (Alessandro Niccoli, Chiara Benvenuti, Carlo Corsi e Laura Cavallini).

Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 2 (Francesco Lupi e Michele Altini), espressi in forma palese dai n. 13 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

DELIBERA



Comune di
San Miniato

Consiglio Comunale

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Tariffe TARI 2017

Componenti		Adottati		DPR. Ronchi		Qfissa	Qvariab
		Ka	Kb	Ka	Kb med		
1		0,86	1	0,86	0,8	0,806601	105,30
2		0,94	1,8	0,94	1,6	0,881634	189,54
3		1,02	2,05	1,02	2	0,956667	215,87
4		1,1	2,6	1,1	2,6	1,031699	273,78
5		1,17	2,9	1,17	3,2	1,097353	305,37
6 e oltre		1,23	3,4	1,23	3,7	1,153627	358,02
		Adottati		DPR. Ronchi minimi		Qfissa	Qvariab
		Kc	Kd	Kc	Kd		
1	Musei Scuole	0,48	3,97	0,43	3,98	1,6	2,84
2	Cinema	0,44	3,57	0,39	3,6	1,45	2,56
3	Autorimesse magaz (spogliatoi)	0,48	3,99	0,43	4	1,6	2,86
4	Distrib carburanti	0,83	6,81	0,74	6,78	2,74	4,88
5	Stab balneari	0	0	0,45	4,11	0	0
6	Autosaloni	0,37	3,05	0,33	3,02	1,21	2,18
7	Alberghi con rist	1,21	9,95	1,08	9,95	4,01	7,13
8	alberghi senza rist	0,95	7,76	0,85	7,8	3,14	5,56
9	Case cura e riposo	1	8,2	0,89	8,21	3,31	5,88
10	Ospedali	0,92	7,58	0,82	7,55	3,04	5,43
11	Uffici	1,09	8,96	0,97	8,9	3,61	6,42
12	Banche	0,57	4,68	0,51	4,68	1,89	3,35
13	Negozi beni durevoli	1,03	8,48	0,92	8,45	3,41	6,08
14	Edicole farmacie tabaccherie	1,08	8,81	0,96	8,85	3,56	6,31
15	Negozi tessuti ...	0,81	6,64	0,72	6,66	2,68	4,76
16	Banchi merc beni durevoli	1,21	9,88	1,08	9,9	4	7,08
17	Parrucchieri	1,1	9,04	0,98	9	3,64	6,48
18	Falegnani Elettricisti Idraulici	0,83	6,83	0,74	6,8	2,74	4,89
19	Autofficine	0,98	8,06	0,87	8,02	3,25	5,77
20	Attività Industriali	0,36	2,94	0,32	2,93	1,18	2,11
21	Artigiani	0,48	3,96	0,43	4	1,6	2,84
22	Ristoranti	3,43	28,09	3,25	29,93	11,33	20,13
23	Mense	2,81	23,07	2,67	24,6	9,31	16,54
24	Bar	2,57	21,09	2,45	22,55	8,51	15,11
25	Supermercati e neg alimentari	1,68	13,74	1,49	13,72	5,55	9,85
26	Plurilicenze alim	1,66	13,61	1,49	13,7	5,5	9,75
27	Ortofrutta, pescherie fioristi	4,45	36,43	4,23	38,9	14,7	26,11
28	Ipermercati	0	0	1,47	13,51	0	0
29	Banchi mercato alim	3,89	31,86	3,48	32	12,85	22,83
30	Discoteche	0,83	6,85	0,74	6,8	2,75	4,91